



*Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Divisione VI (Vigilanza e contenzioso)

VIA FORNOVO, 8 - 00192 ROMA

TEL 06.3675.4152 - 4222

FAX 06.3675.4561

Al FONDER
Fondo Enti Religiosi
Via V. Bellini, 10
00198 ROMA

Allegati //
Risposta al N 125/2006
Del 10.12.2006

Oggetto: Ammissione dei lavoratori religiosi alla formazione promossa dagli Enti aderenti a Fond.e.r. e da questo finanziata.

Nella nota che si riscontra, con la quale viene richiesta l'inclusione tra i fruitori della formazione continua del personale religioso che opera nelle strutture delle Congregazioni religiose, anche ai fini del riconoscimento del calcolo della quota privata di contribuzione allo svolgimento delle attività formative, si evidenzia quanto segue:

- gli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (EECR) sono iscritti nel registro speciale delle persone giuridiche su attestazione della Santa Sede;
- in quanto EECR, essi possono svolgere, oltre ad attività di religione e di culto, anche attività diverse nei settori della scuola, dell'assistenza, dell'accoglienza ecc.;
- in tale ambito, tali Enti rivestono la qualifica di imprese commerciali ed industriali (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 3353 del 16.2.94), tenuti quindi all'applicazione delle relative norme anche in materia di tutela dei lavoratori dipendenti;
- i religiosi che operano in tali settori svolgono attività lavorative analoghe a quelle svolte dal personale dipendente non religioso;
- l'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18.2.1984, ratificato con Legge n. 121 del 25 marzo 1985 dallo Stato italiano, all'art. 7, comma 3, stabilisce che le attività diverse da quelle religiose o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività *nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti*;
- nel diritto canonico non sussiste minimamente l'ipotesi di un rapporto di lavoro subordinato tra il religioso ed il suo Istituto;
- le prestazioni lavorative svolte dal personale religioso all'interno del proprio Ordine costituiscono a tutti gli effetti attività di lavoro svolto *religionis causa*, quindi non retribuita anche se oggettivamente stimabile.

Sulla base degli elementi sopra richiamati, questo Ufficio ritiene di poter convenire sui seguenti aspetti che, qualora puntualmente seguiti e oggettivamente verificabili, potranno consentire

l'accesso dei predetti religiosi alla fruizione della formazione professionale nell'ambito delle attività corsuali finanziate attraverso il Fondo:

- il lavoro svolto dai religiosi all'interno degli Istituti di appartenenza può essere qualificato come lavoro volontario non retribuito;
- è possibile quantificare economicamente l'apporto lavorativo che i predetti religiosi svolgono, sulla base del corrispondente CCNL per le diverse categorie contrattuali;
- il relativo *costo figurativo*, così come avviene nei rapporti tra EECR e Ministero della Pubblica Istruzione ai fini del riconoscimento delle quote spettanti, viene riportato nel bilancio dell'Ente religioso sotto la voce "*Costo opportunità*";
- a fronte dell'inserimento in bilancio del "*Costo opportunità*", viene sottoscritta dal singolo religioso, che ordinariamente presta la propria opera, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in base al DPR 445 del 28.12.2000, nella quale viene attestato quanto segue:
 1. il proprio status di religioso appartenente all'EECR;
 2. l'attività formativa si è svolta durante l'orario di effettuazione della prestazione lavorativa volontaria;
 3. in quanto religioso che partecipa ad attività all'interno dell'Istituto di appartenenza, non percepisce retribuzione in base alle norme del diritto canonico in materia di attività lavorative del personale religioso;
 4. il valore economico relativa alla propria posizione lavorativa è riconducibile al valore della retribuzione lorda del livello/categoria/qualifica del CCNL applicato nei confronti dei lavoratori subordinati;
 5. il valore economico espresso in euro relativo al numero di ore effettivamente impegnate nelle attività formative in qualità di allievo, calcolato sulla base degli elementi fissi della retribuzione, senza costi aggiuntivi;
- a fronte dell'inserimento nel bilancio-rendiconto del "*Costo opportunità*", viene sottoscritta dal rappresentante legale dell'Istituto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in base al DPR 445 del 28.12.2000, nella quale viene attestato quanto segue:
 1. il lavoratore è un religioso appartenente alla Congregazione che gestisce l'attività svolgendo mansioni rientranti nei livelli/categorie/qualifiche previsti dal CCNL
 2. l'attività formativa si è svolta presso l'Istituto di appartenenza durante l'orario di effettuazione delle prestazioni lavorative volontarie;
 3. il valore economico relativo alle diverse posizioni lavorative è riconducibile al valore delle retribuzioni lorde dei livelli/categorie/qualifiche del CCNL applicato nei confronti dei lavoratori subordinati;
 4. il calcolo della quota oraria viene effettuato sulla base degli elementi fissi della retribuzione, senza costi aggiuntivi, così come riportato in una allegata tabella;
 5. il relativo costo figurativo ai fini del riconoscimento delle quote spettanti, è riportato nel bilancio-rendiconto relativo all'attività svolta dall'Ente religioso nella specifica sede, sotto la voce "*Costo opportunità*".

Resta inteso che gli importi inseriti in rendiconto di provenienza dalle poste iscritte in bilancio sotto la voce "*Costo opportunità*", potranno essere riconosciute solo ai fini del contributo privato, ove previsto, per lo svolgimento delle attività formative finanziate dal Fondo.

IL DIRIGENTE



fonder contributo in natura